

PROPOSTA DI LEGGE ANFI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI

XVIII LEGISLATURA

Nuove norme in materia di separazione e affidamento dei figli

Onorevoli Senatori! – Esistono numerose valide ragioni per tornare a considerare l'insieme di norme che disciplinano la sorte delle famiglie in crisi. Alla riforma del 2006 ha fatto seguito un lungo periodo di applicazione che ha sollevato numerose perplessità, tanto che già nella XVI Legislatura con il ddl 957, così come in quella appena conclusa con la pdl 1403, il Parlamento ha ritenuto necessario mettere nuovamente mano alla materia, anche se è mancato il tempo per realizzare le iniziative. E non sono mancate sollecitazioni al Ministro della Giustizia sotto forma di interrogazioni (Atto Camera 3-01144, Binetti, seduta del 6 novembre 2014 n. 326; Atto Camera n. 4-03433, Divina, seduta del 12 febbraio 2015 n. 390).

Essenzialmente, se si prescinde dalla terminologia, in ogni aspetto di natura sostanziale si è rimasti vincolati all'antico modello monogenitoriale di affidamento, con un genitore (tipicamente la madre) che vive con i figli nella casa familiare e deve provvedere ad ogni loro bisogno, ricevendo dall'altro (tipicamente il padre) il denaro necessario per farlo. Un sistema, pertanto, che facilita e premia i padri che non avvertono, se non altro, il dovere di svolgere compiutamente la funzione educante nei confronti dei figli, e le madri che utilizzano il proprio ruolo dominante per consumare vendette retroattive nei confronti dell'ex. Un sistema che allo stesso tempo priva madri illuminate, che vorrebbero la partecipazione paterna alla cura dei figli, del loro legittimo diritto a pari opportunità nel lavoro e nella vita privata; e allo stesso tempo penalizza i padri che vorrebbero essere presenti a pieno titolo.

Maggiormente svilito ne risulta il diritto alla bigenitorialità dei minori.

Nel frattempo, tuttavia, si è notevolmente e autorevolmente arricchita la testimonianza della scienza a favore dei modelli integralmente bigenitoriali, documentata da una serie ininterrotta di fondate indagini longitudinali internazionali, che supportano la richiesta di una piena applicazione di essi (Abarbanel 1979; Steinman 1981; Luepnitz 1986; Underwood 1989; Neugebauer 1989; Poussin, 1999; Smart et al. 2001; Bauserman, 2002; Luecken, 2003; Fabricius, 2007; Melli & Brown 2008; Haugen 2010; Luftensteiner 2010, Bjarnason et al. 2012; Bergström 2012; Suenderhauf 2013; Nielsen 2014 e 2018; Framsson 2017; Warshak 2018).

Richiamando, dunque, le ragioni che hanno fatto ritenere indispensabile un nuovo intervento sulle regole dell'affidamento, occorre anzitutto rammentare che i risultati delle ricerche sopra citate hanno indotto, a livello internazionale, il Consiglio d'Europa ad adottare la risoluzione n. 2079/2015 (firmata anche dall'Italia), con la quale ha invitato gli Stati membri a: assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli (5.3); eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori a prescindere dal rapporto di coppia (5.4); e soprattutto promuovere la *shared residence*, definita nella relazione introduttiva n. 13870 come "*quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre*" (5.5).

Allo stesso tempo, quale sia nella sostanza la situazione italiana risultava e risulta incotestabilmente dall'osservazione della giurisprudenza, rimessa non a categorie che possano in qualche modo supporre interessate, ma quale emerge dalle constatazioni oggettive, su base

statistico-matematica, fatte da enti terzi. Si tratta delle conclusioni alle quali giungono indipendentemente tra loro ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, della Facoltà di Economia dell'Università di Roma III (2013) e l'Istituto Nazionale di Statistica (2016).

Difatti, analizzando i questionari compilati dalle coppie in separazione su lunghi periodi tempo, che precedono e seguono il profondo cambiamento normativo del 2006, i primi hanno dovuto affermare che dai dati: *"... si evince che l'assegnazione formale dell'affido condiviso ha trovato effettiva applicazione. Per gli altri aspetti, quelli per cui la legge lascia discrezionalità ai magistrati, è come se la legge non fosse mai stata approvata"*

(<http://www.lavoce.info/archives/11465/affido-condiviso-legge-inapplicata/>; ovvero, G. de Blasio e D. Vuri, *"Joint Custody in the Italian Courts"*, IZA DP n. 7472, <http://ftp.iza.org/dp7472.pdf>).

Di grande interesse, oltre tutto, è l'ulteriore risultato emerso dall'analisi dei dati, ovvero che: *"Le decisioni dei magistrati sono state diverse, a seconda che il procedimento sia stato di natura consensuale oppure giudiziale. Nel secondo caso, in cui ancora maggiore è la discrezionalità dei magistrati, le sentenze sono risultate ancora più lontane dai principi della legge 54"*. Una circostanza che attesta che non è il costume, l'atteggiamento culturale della popolazione a "costringere" il giudice ad omologare soluzioni squilibrate, quanto, al contrario, è la dominante prassi monogenitoriale a spingere le coppie verso soluzioni asimmetriche, nella consapevolezza che altrimenti potrebbe andare ancora peggio.

Da rilevare sul punto lo studio Abo Loha – Nestola pubblicato sul portale scientifico psychomedia http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf

E l'Istat nel Report del novembre 2016 (pag. 13), dopo analoga indagine conclude: *"al di là dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione"*. Valutazioni ribadite dalla recente riformulazione (2018) della modulistica distribuita dall'Istat nei tribunali e nei comuni, nelle cui istruzioni si legge, ad es., *"Questa sezione è stata rivista e adeguata a quanto previsto dalla legge n.54/2006 sull'affidamento condiviso, anche se ancora parzialmente inapplicato. Dal 2006 la forma privilegiata di contribuzione è divenuta quella diretta, che prevede che entrambi i genitori forniscano ai figli quello che a loro serve, dividendosi gli oneri in proporzione delle rispettive risorse, in modo da assolvere al contempo ai compiti di accudimento e cura che per legge spettano a entrambi. ... Pertanto, ai sensi dell'art. 337-ter comma quarto c.c., la corresponsione di un assegno dovrebbe essere solo eventuale e con valenza perequativa. ... Viceversa, viene spesso fissato un assegno a favore del genitore collocatario, destinato a coprire le spese legate alla vita quotidiana presso di lui, mentre le spese prevedibili ma non quotidiane (ad es., per l'istruzione) vengono definite "straordinarie" e divise di volta in volta tra i genitori, tipicamente a metà."* E per la frequentazione: *"...spesso, a dispetto della parità formale e sostanziale dei genitori in affidamento condiviso, ad uno di loro viene assegnato un ruolo prevalente – anche nei tempi della frequentazione – e questo viene definito anche come genitore "collocatario"."*

E a conclusioni sconcertanti del medesimo genere perviene anche il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), che con la circolare 5336 del 2 settembre 2015 invita gli istituti scolastici ad inviare ogni informazione che riguardi gli allievi ad entrambi i genitori separati, sulla base della constatazione che *"nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione"*.

Ovviamente, al primo posto nell'avvertire il disagio e nel patire il danno di questo travisamento della legge è stata la popolazione, il cui malcontento è evidenziato anche dalla fioritura di Registri della Bigenitorialità, e istituiti in un numero continuamente crescente di comuni (già oltre quaranta, da Parma a Verona, da Bari a Livorno, da La Spezia a Bologna, da Bolzano a Firenze, da Trento a

Massa, ecc.) dei quali non ci sarebbe stato alcun bisogno se il relativo diritto dei figli fosse stato realmente rispettato.

Una situazione, dunque, di tale evidenza da coinvolgere inevitabilmente anche il sistema legale; e più in particolare parte della stessa magistratura specializzata in diritto di famiglia. Si pensi, ad es., a quanto scrive Giuseppe Buffone, allora giudice della sezione IX del Tribunale di Milano, in: *“Dall’affidamento condiviso all’«Affidamento Paritario»: proposta per una revisione delle norme in materia di diritto di famiglia”*

(in Altalex <http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/07/da-affidamento-condiviso-a-affidamento-paritario>).

Più concretamente, un numero crescente di tribunali sta ponendosi in controtendenza attraverso protocolli e linee-guida che dichiarano un orientamento fedele alla sopra descritta lettura del pensiero del legislatore: prima Perugia, poi Brindisi, poi Salerno, mentre vari altri stanno emettendo provvedimenti dello stesso segno.

Appare allora evidente - se si vuole evitare una applicazione a macchia di leopardo delle medesime norme e conservare ai cittadini la certezza del diritto - la necessità di rendere inequivocabili le prescrizioni legge attraverso un intervento legislativo, come quello che qui si propone.

Sarà inoltre necessario, procedendo, cercare di sanare le varie “aporie” che alcuni non coordinati interventi successivi alla riforma del 2006 hanno introdotto nella legislazione. E’ accaduto, infatti, che il D.lgs 154/2013 su filiazione e adozione abbia introdotto rilevanti modifiche alle regole dell’affidamento non esenti da criticità, segnalate da più parti e oggetto di analisi in dottrina (vedasi ad es., M. Maglietta, *Guida al Diritto*, (6), 1 febbraio 2014, pp. 70-73; ; *ibid.* (4), 16 gennaio 2016, pp. 53-58. Più estesamente, R-Russo, *“L’illegittimità formale, l’illegittimità sostanziale e l’inadeguatezza strutturale del decreto legislativo n. 154 del 2013”*, in Giustizia Civile.com, <http://giustiziacivile.com/famiglia-e-successioni/approfondimenti/lillegittimita-formale-lillegittimita-sostanziale-e>). In particolare, sono apparse in eccesso di delega – se non anche contro delega – le modifiche in ordine ai cambiamenti di residenza, all’assegnazione della casa familiare, all’ascolto del minore e alla residenza abituale dei figli. Non a caso il decreto è già stato oggetto di segnalazioni alla Consulta per eccesso di delega (Trib. Minorenni Bologna, ordinanza 2 - 5 maggio 2014) e di interrogazioni parlamentari al ministro della Giustizia (Atto Camera 5-01943, Bonafede et al., seduta del 22 gennaio 2014; Atto Camera 4-03235, Marroni e Gozi, seduta del 21 gennaio 2014 n. 156).

Passando, dunque, a un’analisi puntuale dell’articolato, l’art. 1 si coordina con il successivo articolo 6 b), modificando l’art. 45 c.c.. ai fini del riconoscimento del fatto che il minore, affidato a entrambi i genitori e rimesso alle loro cure, è naturalmente ed automaticamente domiciliato presso entrambi, a prescindere dalla residenza anagrafica, necessariamente unica.

L’art. 2 in 1a) fornisce una definizione fin qui mancante della responsabilità genitoriale, altrimenti priva degli aspetti che, ad es., consentono ai genitori di adottare misure correttive nei confronti dei figli; in b) elimina l’obbligo, poco aderente alla realtà, per la coppia che si forma di concordare la residenza abituale dei figli, nozione di fatto da valutare guardando indietro e non avanti. Al momento della crisi, d’altra parte, tutt’al più potrà essere concordata al futuro solo la residenza anagrafica dei figli, ovvero potrebbe essere dichiarato solo quello che è stato fino a quel momento l’ambito territoriale del radicamento.

Per quanto detto appare a maggior ragione non condivisibile l’obbligo di cui all’art. 337-ter comma 3 c.c., eliminato dalla riscrittura dell’art. 6 lettera c della presente proposta. Due persone che si stanno separando spesso sono in cattivi rapporti; dunque, in tal caso dovrebbero concordare, proiettandola nel futuro, una decisione che rappresenta ben più di un atto amministrativo, reversibile in qualunque momento, come l’iscrizione all’anagrafe, ma un impegno di fondo, dando carattere di stabilità a una opzione che, proprio perché la famiglia si è appena disgregata, ha di per

sé i caratteri dell'incertezza. Inoltre, anche pensando a una sorta di ratifica di una situazione di fatto (nel caso che ci si presenti dal giudice dopo che la separazione è già avvenuta da tempo), in un affidamento realmente condiviso – ovvero equilibrato – non esistono sedi privilegiate, per definizione.

L'art. 3 introduce l'art. 316-*ter* che incrementa la tutela delle madri non coniugate, affermando che ad esse spetta dal padre un contributo alle spese di parto, nonché un mantenimento personale per i primi tre mesi dopo di esso, ove non in grado di provvedervi. La tutela è estesa anche ai casi di morte del nascituro. La *ratio* della disposizione – in linea con la filosofia della L. 76/2016 relativa alle convivenze - è da cercare nello stretto legame della madre con il figlio che sta nascendo o è appena nato, per cui va intesa essenzialmente come compresa tra i doveri del padre nei confronti del figlio.

Con l'art. 4 viene abrogato l'art. 317-*bis* così come riformulato dal Dlgs 154/2013, e il rapporto del minore con gli ascendenti – e i parenti (non citati dal D.lgs 154/2013) – è ora tutelato dall'art. 337-*ter* comma primo. Questo intervento è stato, appunto, reso necessario da problemi di coerenza e di semplicità applicativa. Infatti, mettendo a confronto gli articoli del codice civile 315-*bis*, 337-*ter* comma 1 e 348 comma 2 con l'art. 317-*bis* si osserva che la tutela del diritto del minore a un rapporto significativo con tutto il suo ambito parentale viene in quest'ultimo non giustificatamente ristretta a quello con gli ascendenti; ovviamente con suo danno. Oltre tutto, se gli ascendenti sono deceduti chi potrà attivarsi?

L'art. 5 di questa proposta per l'art. 336-*bis* c.c. - e il successivo art. 11 per l'art. 337-*octies* c.c. - eliminano la possibilità che il giudice neghi di fatto diritto di parola al minore, sulla base di una sua aprioristica e non documentata valutazione dell'irrelevanza di ciò che volesse dirgli, a dispetto del carattere indisponibile di tale diritto, per come viene introdotto dalle convenzioni internazionali e dallo stesso codice civile (art. 315 comma 2 c.c.). Non appare, infatti, convincente l'argomento che fu citato al momento dell'introduzione di questa novità. Si disse allora che la facoltà di non ascoltare il minore serviva per fronteggiare senza inconvenienti le situazioni in cui un genitore al momento della separazione concorda sulla evitabilità dell'ascolto all'interno di una separazione consensuale, ma poi se ne pente e tenta di azzerare le intese sfruttando il mancato ascolto. Tuttavia, appare pacifico che se l'ascolto del minore non può e non deve essere strumentalizzato dai genitori, altrettanto vale per le istituzioni. Devono trovarsi altre vie. Ora, poiché la valutazione che l'ascolto sia “manifestamente superfluo” è del tutto opinabile anche quando i genitori sono d'accordo, c'è da chiedersi come potrà fare il giudice a stabilire che il minore non ha nulla di rilevante da dire se prima non lo sente. Qualcuno, successivamente, ha ipotizzato che si siano volute escludere le situazioni di disaccordo sulla sola parte economica, ma anche questa ipotesi non appare convincente, a partire dal fatto che aspetti economici e relazionali sono spesso strettamente intrecciati: basti pensare che in un vero affidamento condiviso si dovrebbe mantenere il figlio per capitoli di spesa attribuiti all'uno e all'altro genitore. E allora si comprende facilmente come il figlio possa avere preferenze da esprimere sulla gestione delle sue necessità, ad es. sulla base delle precedenti abitudini, e possa legittimamente desiderare di comunicarle. In definitiva, quindi, appare preferibile che si lasci che sia il minore stesso a decidere se vuole essere sentito o no, sull'esempio francese: “*Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.*” (Art. 388, Code civil: “In tutti i procedimenti che lo riguardano il minore capace di discernimento può, senza pregiudizio delle disposizioni che prevedono il suo consenso o il suo intervento, essere ascoltato dal giudice, o nel caso che ciò corrisponda al suo interesse, dalla persona nominata dal giudice a tale scopo. L'ascolto è obbligatorio ove il minore ne faccia richiesta. Se il minore rifiuta di essere sentito il giudice valuta la fondatezza del suo rifiuto”).

La lettera *a*) dell'articolo 6 pone anzitutto rimedio ad una modifica introdotta nel 2013 che ha impoverito il precedente testo, riducendo l'ambito e la portata dei diritti del minore. Confrontando,

infatti, l'attuale primo comma dell'art. 337-ter con il 155 primo comma si osserva che scompare la precisazione iniziale: “Anche dopo la separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura ... ecc.”. In altri termini, giustapponendo le prescrizioni di cui al 337-bis e 337-ter la parola *anche* sfortunatamente si perde. Malauguratamente, perché quell' “anche dopo” esprimeva la continuità temporale, la permanenza dei diritti in capo al figlio e il parallelo costante obbligo dei genitori nei suoi confronti, a evidenziare come il sottoinsieme genitoriale – con il suo carico di doveri e di impegni – sopravviva allo sfaldarsi del rapporto di coppia. E come, al tempo stesso, quei diritti posseduti dal minore prescindono dalle condizioni dell'intorno e sono legati direttamente e indissolubilmente alla sua persona, assumendo il carattere di diritti soggettivi, e pertanto indisponibili.

Inoltre, la riscrittura intende mettere fine alla non circoscritta tendenza a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore ad un rapporto effettivamente equilibrato con entrambi i genitori, in modo che ciascuno di essi si impegni quanto l'altro nel fornirgli «cura», oltre che educazione e istruzione: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese, o se in sentenza si omette di stabilire per entrambi equivalenti compiti di accudimento. E' da notare che non si tratta di una pariteticità affermata per i tempi, fiscalmente e rigidamente, anche nel breve periodo (sarebbe del resto assurdo pretendere lo stesso numero di pernottamenti avendo il doppio dei pomeriggi, e viceversa), ma che invoca pari responsabilità e paritetica assunzione di concreti doveri. L'attenuazione «per quanto possibile» va intesa, ovviamente, come dovuta alla necessità di considerare quei casi in cui condizioni di salute, allattamento, distanza tra le abitazioni o particolari impegni lavorativi dei genitori rendano materialmente impossibile una gestione paritaria; ma ciò non toglie che ovunque realizzabile questa debba essere assicurata al figlio e che ove impossibile si debba comunque optare per la soluzione ad essa più vicina. In pratica, si dovrà assicurare al figlio – soprattutto adolescente - il diritto e la possibilità concreta di frequentare flessibilmente i genitori in funzione delle sue esigenze, a partire, nei casi ordinari, da un qualsiasi schema temporalmente paritario. Un esempio pratico di come ciò dovrebbe funzionare è fornito dalle linee-guida del Tribunale di Brindisi (2017). Inoltre, si è inteso dare maggiore evidenza e più corretta collocazione al riferimento all' “interesse del minore”. In realtà tutta la legge n. 54 del 2006 è mirata alla tutela di tale interesse; anzi, in un modo talmente pregnante da elevarne i contenuti principali a diritto. La prevalente interpretazione che ne è seguita ha invece inteso legittimare la negazione di tali diritti, al di fuori delle previsioni dell'articolo allora numerato come 155-bis, in nome del suo «interesse», valutato discrezionalmente dal giudice come meglio realizzato dalla stabilità logistica. Adesso il riferimento all'interesse del minore si colloca al primo comma, dove del resto stava prima della riforma del 2006, eliminando l'ambiguità derivante dalla collocazione al secondo comma. Viene, inoltre, risolto, come sopra accennato, il problema di come far valere il diritto dei minori ad avere contatti con i due ambiti parentali completi. La proposta si preoccupa di renderlo effettivo, avviando al problema di una lettura dell'articolato che sembrava voler riservare ai minori la possibilità di tutelare tale rapporto a condizione di essere essi stessi ad attivarsi; cosa a dir poco problematica, visto che manca loro la capacità di agire, nonché le risorse economiche per farlo. Allo stesso modo pone rimedio all'infelice formulazione attuale dell'art. 317 bis, che concede solo agli ascendenti la facoltà di attivarsi, oltre tutto rivolgendosi al giudice di una opinabile “residenza abituale” e facendo riferimento all'art. 336 c.c. e al tribunale per i minorenni, il che conferisce maggiore pesantezza alle loro iniziative.

La lettera *b)* sostituisce interamente il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile. I primi due periodi del comma così novellato esprimono più efficacemente la priorità dell'opzione bigenitoriale, quale mantenimento il più possibile inalterato delle condizioni antecedenti la separazione, e rende più evidenti e inderogabili i limitati ambiti di applicazione dell'affidamento esclusivo (articolo 337-quater). Ciò avviene anche attraverso l'eliminazione del generico riferimento all'interesse del minore, del tutto fuori posto – come già detto - e fuorviante laddove

una norma direttamente prescrittiva si propone di assicurare al figlio una piena tutela da parte di entrambi i genitori, visto come aspetto prioritario della realizzazione del suo diritto e del suo interesse («*Per realizzare* la finalità di cui al primo comma ...»). La modifica – o meglio, il ripristino sul punto della vecchia formulazione del codice civile – assume particolare rilievo, tanto da apparire indispensabile, ove si osservi che tale illogica collocazione dell'interesse del minore costituisce attualmente in giurisprudenza la prevalente giustificazione formale dello svuotamento dell'affidamento condiviso. Allo stesso modo e nel medesimo spirito viene precisata l'irrelevanza di circostanze estranee alle caratteristiche dei genitori singolarmente considerati e si elimina la possibilità di negare ai figli la tutela di uno dei genitori quale coaffidatario, utilizzando circostanze che non possono porsi a suo carico.

Il terzo periodo del comma novellato si articola in due parti. Nella prima, alla pari del primo comma, il testo sviluppa e rende effettiva la doppia tutela genitoriale a vantaggio dei figli. Poiché gli inconvenienti attuali sono conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, purché ciò permetta di continuare ad avere due genitori. Nella seconda disincentiva la conflittualità all'interno della coppia, stabilendo che il giudice nel decidere le modalità della frequentazione (ad es., chi si sposta per accompagnare i figli dall'altro) e nell'assegnare i compiti di cura a ciascun genitore deve tenere conto della propensione di ciascuno a rispettare l'altro, dando la preferenza, in nome dell'interesse della prole, a quel «*fairly parent*», genitore corretto e leale, nel quale la giurisprudenza anglosassone già da tempo individua quello meglio in grado di allevare i figli. Tutto questo dovrebbe scoraggiare quella aggressività, soprattutto processuale, quella tendenza a denigrare gratuitamente l'altro che i precedenti orientamenti viceversa premiavano allorché il giudice, di fronte a memorie vivacemente polemiche presentate ad arte da chi non gradiva l'affidamento ad entrambi i genitori, concludeva che il livello di conflittualità registrato non permetteva formule bigenitoriali e affidava i figli in forma esclusiva, spesso all'aggressore medesimo. In sostanza, si chiede al giudice di entrare nel merito delle cause del conflitto, rammentando che la formula di rito «a causa dell'elevata conflittualità è impossibile applicare l'affidamento condiviso e quindi i figli vengono affidati esclusivamente a ... » non consente di per sé di individuare un genitore più idoneo dell'altro. Il criterio manca. Distinguere tra i genitori è corretto solo in presenza di un aggredito e di un aggressore, e quindi occorre indagare; in situazioni diverse, ovvero nel caso di mutua intolleranza e uguale inciviltà o si utilizza al massimo la separazione delle competenze (esercizio separato della responsabilità genitoriale e mantenimento per capitoli di spesa), ovvero, se ciò non è sufficiente, si procede con l'affidamento a terzi. La effettiva tutela del minore, infine, è spinta al punto di non escludere conflitti di interesse con uno dei genitori o con entrambi e da prevedere che in tal caso il giudice provveda a farlo assistere da un suo legale, nominato tra i difensori di ufficio.

La lettera *c*), elimina, anzitutto, il riferimento alla residenza abituale, per i motivi sopra illustrati. Oltre a ciò, mette dei paletti al frequente abuso di potere da parte del genitore collocatario (che non dovrebbe esistere), che spesso si trasferisce con i figli dove meglio crede senza prendere accordi con l'altro e senza autorizzazione del giudice. Inoltre inverte la discrezionalità del giudice nello stabilire quale sia il regime ordinario di gestione dei figli, se congiunto o disgiunto. Sulla base di anni di sperimentazione della legge appare decisamente preferibile che le decisioni del momento, prive di rilievo, siano assunte di regola – ovvero in assenza di diverse indicazioni - dal genitore presente senza obbligo di consultazione dell'altro. Quindi se si desidera operare diversamente occorrerà che la scelta sia verbalizzata.

La lettera *d*), a sua volta, rende del tutto inequivoca, e quindi ineludibile, la prescrizione a favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualevolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata. Inoltre, mette ordine nell'elenco dei parametri di cui il giudice deve tenere conto per fissare un eventuale assegno. La norma attuale, infatti, mescola ciò che serve a stabilire il costo totale del figlio con quanto serve a scalare dall'assegno perequativo, se stabilito, forme dirette di contribuzione (come il lavoro di cura). Viene anche eliminato il parametro relativo al tenore di vita antecedente la separazione

poiché tale evento ha, ovviamente, sconvolto il sistema economico familiare; a prescindere dal fatto che nel corso del tempo le spese a vantaggio del figlio, soggetto in età velocemente evolutiva, hanno continui cambiamenti, per cui quel riferimento risultava in pratica fonte di grande incertezza e pertanto di forte litigiosità. In *e)* si stabilisce che in caso di trascuratezza da parte di uno dei genitori questi perda la possibilità del mantenimento diretto e sia obbligato a versare un assegno all'altro; si chiarisce definitivamente che il mantenimento diretto è la forma da privilegiare anche in caso di affidamento condiviso necessariamente asimmetrico e che i genitori hanno diritto, qualitativamente, al medesimo trattamento in termini di detrazioni, assegni familiari e agevolazioni fiscali di ogni genere, a prescindere dalle modalità dell'affidamento condiviso, senza "collocazioni" privilegiate; si vincola il Regolamento ISEE a tenere conto degli effettivi, concreti contenuti dell'affidamento condiviso e delle novità introdotte dalla legge 219/2012 sulla filiazione, anziché restare vincolato a concetti burocratico-formali come la residenza o il nucleo familiare; si introduce una clausola di salvaguardia a tutela dei figli nati da seconde unioni di genitori separati, che non di rado rischiano di vivere in condizioni più disagiate rispetto a quelli di primo letto. In *f)* si evidenzia che l'assegno di mantenimento ha presenza e funzione meramente integrativa e residuale.

L'articolo 7 sia nella rubrica (modificata in *a)* che nel primo comma novellato dell'articolo 337-*quater* afferma in termini prescrittivi che solo ove si verificano determinate condizioni, l'onere della cui prova spetta all'accusa, si può escludere un genitore dall'affidamento. Pertanto resta fuori discussione che al giudice non è data facoltà di scegliere a sua discrezione tra due istituti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo, ma solo di proteggere il minore da uno dei genitori, ove essere a lui affidato possa arrecargli pregiudizio. In *b)*, inoltre, è stata introdotta una sottolineatura, una specificazione che tiene conto dei sempre più frequenti e pesanti episodi di maltrattamenti in famiglia.

La lettera *c)*, d'altra parte, determina le modalità di attuazione dell'affidamento esclusivo. Tenendo conto del fatto che la legge in vigore esclude un genitore dall'affidamento solo se potenzialmente pericoloso per i figli – e quindi decisamente inadatto – si è ritenuto più saggio lasciargli solo le minimali decisioni della vita quotidiana, ma escluderlo dalle scelte che determinano gli indirizzi educativi della vita dei figli; anche per evitare situazioni di paralisi decisionale, visti i tempi della giustizia, comunque troppo lunghi. Ciò come regola generale, e sempre lasciando al giudice la possibilità di una scelta diversa, valutate le circostanze del caso.

L'articolo 8 mette ordine nelle norme concernenti l'assegnazione della casa familiare abrogando il comma 6 dell'art. 6 della Legge 898/1970, le cui prescrizioni sono in contraddizione con l'art. 337-*sexies* c.c. L'abrogazione del comma 7 del medesimo art. 6 è solo apparente, perché il suo contenuto è stato inserito direttamente nel codice civile all'art. 337-*ter* comma 2. In tal modo prepara le disposizioni del successivo art. 9 che in *a)*, modificando l'art. 337-*sexies*, prevede implicitamente che il problema dell'assegnazione della casa familiare deve porsi solo in via eccezionale, ovvero quando non si è potuto rispettare – per ragioni oggettive come la distanza tra le abitazioni – il diritto indisponibile dei figli ad essere presenti in misura simile presso ciascuno dei genitori. In tal caso, infatti, la casa non può che restare al proprietario. Limitatamente, dunque, a situazioni che devono essere residuali se si rispetta la legge, ci si deve comunque chiedere se ai figli convenga abitare prevalentemente nella casa familiare oppure no. Se il figlio frequenterà più o meno simmetricamente i due genitori sarà per lui indifferente se nella casa familiare abiterà il genitore proprietario o l'altro. Anzi, nei casi ordinari non ci sarà più motivo, fino dalla prima decisione, per assegnare l'abitazione al non proprietario. Con enorme alleggerimento dei motivi di contenzioso. Tuttavia, è sembrato equo e opportuno disporre un contributo abitativo a favore di chi lascia la casa familiare non solo e non tanto per un principio di solidarietà, ma essenzialmente per non esporre i figli a difficoltà abitative, o addirittura alla perdita della possibilità di pernottare da un genitore di scarse risorse economiche.

Infine, in *b)* viene ripristinata la possibilità di modificare le regole dell'affidamento nel caso di significativi spostamenti della residenza di uno dei genitori, a richiesta di uno qualsiasi di essi. La modifica è stata resa necessaria dalla non condivisibile cancellazione del precedente secondo

comma, sostituito dall'antica formulazione della L. 898/1970, per effetto della quale un genitore può dileguarsi senza preavviso e senza neppure comunicare dove è andato. Solo dopo un mese dovrebbe darne notizia, ma se ne fa a meno la sanzione è limitata all'obbligo di rimborsare il denaro speso per cercarlo, senza alcun riferimento al danno morale ed esistenziale subito dai figli, o alla mancata assistenza, anche se ovviamente attivabili per altra via. Parallelamente nulla si dice sulla necessità di rivedere le regole della frequentazione; anzi, la soppressione della precedente formulazione del comma autorizzerebbe a pensare che si intenda lasciare intatto il vecchio calendario.

L'articolo 10, che interviene sull'art. 337-*septies*, risolve in *a*) un'altra questione oggetto di intenso dibattito: l'attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell'eventuale assegno che fosse stato stabilito per il suo mantenimento. La formulazione proposta permette di tutelare gli eventuali danni subiti dal genitore prevalentemente convivente, ove esista, legittimando anche lui, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempimento dell'altro. Al tempo stesso lo tutela disciplinando anche i rapporti con il figlio, prevedendo che questi debba concordare con ciascuno dei genitori il proprio eventuale contributo alle spese e alle cure domestiche, ancora una volta in accordo con le modifiche introdotte dalla legge 219/2012 (art. 315-*bis* c.c.). In *b*) è evidenziato il diritto a provvedere agli obblighi economici con un rapporto diretto genitore-figlio anche quando quest'ultimo non è più in affidamento.

L'articolo 11 (v. sopra) dà risposta alle preoccupazioni per il disagio a cui viene sottoposto il figlio al momento dell'audizione in tribunale, preoccupazioni che hanno indotto la magistratura a un ridottissimo ricorso all'ascolto. Si conferisce al figlio la possibilità di proporre la sua rinuncia ad essere sentito, così come di esigere di essere sentito, invece che dover subire una valutazione *a priori* e al buio da parte del giudice. Quanto alla forma di tale comunicazione si è voluta evitare ogni rigidità, tenendo colto delle difficoltà che può avere un soggetto minorenni a rispettare complesse procedure. D'altra parte, già adesso alcuni protocolli di tribunale prevedono il libero accesso alla giustizia da parte dei minori.

L'art. 12 in 1 ufficializza la prassi del rito partecipativo, già sperimentato con notevole successo presso i tribunali di Milano e di Cremona, coordinandolo con la mediazione familiare, di cui al successivo art. 13, mentre al secondo comma introduce la coordinazione genitoriale (CG), che ha dato all'estero ottima prova per i casi di elevata conflittualità. Tali situazioni richiedono per essere meglio gestite anche una precisa descrizione delle regole e ripartizione dei compiti tra i genitori, quale può essere realizzata con un attento Piano genitoriale, che abbastanza raramente potrà essere sostituito dal dispositivo del giudice, certamente meno minuzioso (in 2). D'altra parte per la fase applicativa la coppia potrà disporre del supporto del coordinatore genitoriale, scelto autonomamente o nominato dal giudice con il consenso delle parti, con compiti predefiniti, ma tipicamente di "giudice dell'esecuzione" che si attiverà, tuttavia, giovandosi delle competenze e delle strategie della mediazione.

L'art. 13 restituisce alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto nella penultima stesura della legge n. 54 del 2006 da parte Commissione Giustizia della Camera, aggiungendo, a garanzia del pieno rispetto della normativa e dei diritti delle parti, l'assistenza di un avvocato in caso di accordo, al momento della relativa omologa. L'impoverimento di tale strumento è stato concordemente biasimato da tutti gli operatori del settore, che hanno reiteratamente segnalato i vantaggi di prevedere una informazione obbligatoria sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale. D'altra parte la previsione di tale fase extragiudiziale è in accordo con la riconosciuta generale esigenza di alleggerire il carico dei tribunali. L'articolo, formulato in modo da prevenire la possibilità di false dichiarazioni per evitare il passaggio informativo, colloca, inoltre, più appropriatamente la norma all'interno della fase pregiudiziale, dopo l'art. 706 c.p.c.

Gli articoli 14 e 15 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'art. 669-*terdecies*. La

scelta del reclamo al collegio tiene conto anche delle difficoltà logistiche che si potrebbero incontrare in talune zone optando per il reclamo in corte d'appello.

L'articolo 16, integrando la precedente previsione dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, interviene alla lettera *a*) in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l'accordo con l'altro (ad esempio, cambiando residenza e portando il figlio con sé, oppure iscrivendo il figlio ad istituti scolastici di propria esclusiva scelta), azzerando tali iniziative, ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore. In questo caso si è ritenuto che non sia sufficiente la previsione di un meccanismo punitivo o risarcitorio del danno, ma che andasse prioritariamente disposto, ove possibile, il ripristino dello stato antecedente, ovvero interventi mirati alla restituzione o compensazione di quanto indebitamente sottratto o negato (si pensi, ad esempio, a giorni di frequentazione saltati). Infine viene soppressa con *b*) la possibilità di semplice ammonizione: poiché si tratta di infrazioni gravi, se la segnalazione è falsa è da perseguire il denunciante, e se è corretta limitarsi ad ammonire non può essere sufficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: «il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso».

Art. 2.

1. All'articolo 316 del codice civile sono portate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

“La responsabilità genitoriale è l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l'interesse dei figli”

b) al primo comma sono soppresse le parole “I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.”

Art. 3.

1. L'Art. 317-bis è abrogato.

Art. 4.

1. All'art. 336-bis è soppresso il periodo “ Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.”

Art. 5.

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

«A prescindere dal rapporto tra i genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità temporali per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ogni situazione di conflitto di interessi il giudice assicura al minore autonoma tutela in giudizio, a mezzo di un legale nominato d'ufficio tra quelli facenti parte dell'elenco del gratuito patrocinio".»;

b) il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 337-quater. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso, ma influiscono solo sulle relative modalità di attuazione. Determina le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro e distinguendo la litigiosità interna alla coppia dalla unilaterale aggressività; stabilisce dove i figli avranno la residenza anagrafica e ne fissa il domicilio presso entrambi i genitori. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, ai sensi del successivo comma IV. Prende atto, se non contrari ai diritti dei figli di cui al primo comma, degli accordi intervenuti tra i genitori. Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Ove ravvisi conflitto di interesse tra la prole e uno o entrambi i genitori il giudice dispone che questa sia assistita da un proprio difensore, scelto tra quelli di ufficio. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito.»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi; il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede sempre l'accordo preventivo dei genitori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.”

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le

modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori»;

e) dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, ove questi non si compensino.

Ove necessario, nei casi di considerevole sproporzione tra i redditi delle parti ed al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.

Qualora un genitore venga meno, comprovatamente e reiteratamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.

In caso di affidamento condiviso le norme sul mantenimento dei figli di cui al presente articolo si applicano a prescindere dalle modalità di attuazione; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa e ad entrambi spetta in ugual misura la corresponsione degli assegni familiari.

Il Regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) tiene conto delle modalità di applicazione dell'affidamento condiviso e della legge 219/2012.

Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni svantaggiate rispetto agli altri, in particolare se appartengono a famiglie diverse. »

f) al quinto comma le parole: «L'assegno è automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale assegno perequativo è automaticamente».

Art. 6

1. All'articolo 337-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».
- b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. Il perdurante maltrattamento intrafamiliare, la violenza sia fisica che psicologica, in particolare la violenza di genere e la violenza assistita dai figli, comportano l'esclusione dall'affidamento. Allo stesso modo sono sanzionate le manipolazioni dei figli volte al rifiuto o all'allontanamento dell'altro genitore e le denunce di cui viene accertata l'infondatezza mosse al medesimo scopo, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso

verrà tentato il recupero del genitore abusante o carente, nel rispetto dei diritti dei figli di cui al primo comma dell'art. 337-ter.

c) il terzo comma è così modificato:

« Le decisioni di maggiore interesse per i figli, salva diversa decisione del giudice, sono adottate dal genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva. Limitatamente alla gestione della vita quotidiana dei figli la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente da ciascuno dei genitori anche in caso di affidamento esclusivo a uno di essi. In ogni caso, il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro salute, istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 7.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 6 della Legge 01.12.1970 n° 898 sono abrogati

Art. 8.

1. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il godimento della casa familiare è attribuito di regola secondo la legge ordinaria; nel caso in cui la frequentazione dei genitori sia necessariamente sbilanciata è attribuito tenendo esclusivamente conto dell'interesse dei figli e compensandone le conseguenze economiche. Ove il genitore senza titolo di godimento sia privo di sufficienti mezzi economici per garantire alla prole un'adeguata dimora nei tempi di permanenza della stessa presso di lui, il giudice deve stabilire un contributo a fini abitativi a carico dell'altro genitore.»;

b) il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con il diritto della prole alla bi genitorialità così come stabilito all'art. 337 ter etc., uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.»

Art. 9.

1. All'articolo 337-*septies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne, fermi gli obblighi di cui all'art. 315 bis. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione dei commi quarto, quinto, sesto, settimo ottavo e nono dell'articolo 337-ter del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'art. 337-*octies* sostituire le parole “Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.” con le parole: ” Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto del minore ove questi ne faccia domanda.”

Art. 11.

1. Dopo l'art. 337 – *nonies* del codice civile aggiungere il seguente:

Art. 337-*decies* – (*Piano genitoriale, Mediazione Familiare e Coordinazione genitoriale*) - Nei casi di disaccordo il giudice invita le parti a redigere un Piano genitoriale congiunto, che dettaglia le regole della gestione dei figli, con o senza l'ausilio di un operatore specializzato (mediatore familiare) scelto dal giudice o dalle parti stesse nell'ambito degli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità. Se il tentativo non riesce il giudice detta le relative regole, e può assegnare ad una figura di prossimità (coordinatore genitoriale), il compito di monitorare l'esecuzione del provvedimento, curando l'osservanza delle regole e l'attuazione del piano. Il giudice può anche attribuire al coordinatore il potere di assumere decisioni di secondario rilievo limitatamente a specifici ambiti. Il coordinatore genitoriale, entro due mesi dall'emissione del provvedimento, trasmette al Giudice gli esiti della coordinazione, nonché ogni richiesta di modifica del provvedimento iniziale, sua o delle parti.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 706-*bis*. – (*Mediazione familiare*). – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708 cpc, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

Art. 13.

1. Il quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-*terdecies* cpc».

Art. 14.

1. All'articolo 709 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Avverso i provvedimenti nell'interesse della prole e dei genitori emessi dal giudice istruttore è ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* cpc ».

Art. 15.

1. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore o una disposizione del giudice, questi dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:»;

b) il numero 1) è abrogato.